Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 aprile 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 febbraio 1950, n. 170.

Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di distribuzione automatica di carburante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, collegati ad un serbatoio la cui capacità non sia superiore ai dieci metri cubi, non sono più soggetti alla concessione di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367.

Art. 2.

L'impianto e l'esercizio degli apparecchi indicati nell'art. 1 sono autorizzati dal prefetto competente per territorio, previo accertamento dei requisiti richiesti dalla legge di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia e della osservanza delle altre disposizioni previste dal citato regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741 e dal relativo regolamento, nonchè dalle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno in applicazione dell'art. 23 del regio decreto predetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — VANONI — SCELBA — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 6 marzo 1950, n. 171.

Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 800 milioni per l'esecuzione dei lavori di ripristino di danni causati dai nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 3800 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per 1000 milioni nell'esercizio 1949-50, per 1400 milioni nell'esercizio 1950-51 e per 1400 milioni nell'esercizio 1951-52, per provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nella Campania e nel Molise nell'ottobre 1949:

a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

c) alle opere di sistemazione idraulica di cui al successivo art. 2;

d) alle opere di definitiva riparazione o ricostruzione di acquedotti, fognature e strade provinciali e comunali, salvo il parziale recupero a termini del successivo art. 4;

e) alla costruzione di ricoveri stabili da assegnare con le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alle persone meno abbienti rimaste senza tetto;

f) alla concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni a favore dell'A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali) per l'esecuzione dei lavori urgenti di riparazione delle strade statali;

g) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento, decorazione od abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico, delle provincie e dei comuni, nonchè di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;

h) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione di

fabbricati urbani di proprietà privata, destinati a uso di abitazione, limitatamente alle opere indispensabili alla loro abitabilità.

Art. 2.

Per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle regioni indicate nell'art. 1 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, non oltre il 31 dicembre 1950, e nei limiti degli stanziamenti comunque destinati alle opere idrauliche, ad eseguire i lavori che si riconoscano necessari su qualsiasi corso d'acqua per riparare i danni prodotti dalle alluvioni di cui allo stesso art. 1, o per prevenirne altri, sempreché non si tratti di opere che siano già state riconosciute di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dopo eseguiti i lavori ed al fine di determinare a chi spetti la cura e l'onere della loro manutenzione, si provvederà, ove occorra, alle relative classifiche.

Art. 3.

L'esecuzione dei lavori di cui alla lettera *a*) e la concessione di sussidi di cui alle lettere *g*) ed *h*) del precedente art. 1 sono attribuite alla competenza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Campania.

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, si applicano anche per i lavori da eseguire ai sensi delle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dello stesso art. 1.

Art. 4.

La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera *d*) del precedente art. 1 resta per metà a carico delle provincie e dei comuni interessati. Il ricupero di detta quota anticipata dallo Stato sarà effettuata in trenta rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

Art. 5.

I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere *g*) ed *h*) possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

I sussidi di cui alla lettera *h*) dello stesso art. 1 possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

In ambedue i casi i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Art. 6.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro il termine perentorio di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Le domande di sussidio per la riparazione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonchè degli edifici di culto e delle istituzioni di beneficenza, di cui alla lettera *g*) del precedente art. 1, devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 8.

Le domande di sussidio per la riparazione di fabbricati urbani, di cui alla lettera *h*) del precedente art. 1, devono essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile.

A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal sindaco del Comune.

Art. 9.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 10.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piano appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte o di detto piano o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Art. 11.

L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 8, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione o, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revi-

sione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

L'ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengano iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziati i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere ed in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a L. 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

Art. 12.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per la parte di spesa da iscrivere nello stato di previsione dell'esercizio 1949-50 viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali) le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1950

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio — Scelba — Piccioni — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 8 marzo 1950, n. 172.

Firma dei tipi di frazionamento catastale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Il comma terzo dell'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, è così modificato nel 1° capoverso:

« Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, iscritto nel rispettivo albo professionale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1950

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 10 marzo 1950, n. 173.

Ulteriore finanziamento delle opere di costruzione dell'Aeroporto di Ciampino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 600 milioni in aggiunta a quella prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 848, per il completamento delle opere inerenti alla sistemazione dell'Aeroporto di Ciampino.

La somma di cui al presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della difesa, servizi dell'Aeronautica, per l'esercizio 1948-49.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 30 giugno 1949, n. 529, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 (quarto provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1950

EINAUDI

De Gasperi — Pacciardi — Pella

Visto, *il Guardasigilli* Piccioni

LEGGE 5 aprile 1950, n. 174.

Assegnazione di farmacie e di rivendite di generi di monopolio ai cittadini che ne sono stati privati per motivi politici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari di farmacie ai quali sia stata revocata l'autorizzazione in applicazione di norme razziali possono ottenere l'autorizzazione ad aprire ed esercitare la propria farmacia, sempre che questa non sia stata conferita ad altri.

Art. 2.

I titolari di farmacie indicati nel precedente articolo, la cui farmacia sia stata ad altri conferita in seguito a pubblico concorso, hanno diritto all'assegnazione di altra farmacia nell'ambito dello stesso Comune o della stessa Provincia, qualora l'assegnazione non sia possibile nell'ambito del Comune.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano nei riguardi di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già titolari autorizzati di una farmacia.

Art. 4.

Quando il titolare di una delle farmacie indicate negli articoli 1 e 2 sia deceduto, delle disposizioni della presente legge possono beneficiare:

1) il figlio, o in mancanza, il coniuge, che essendo farmacisti si sarebbero trovati nella possibilità di godere della preferenza assoluta nel concorso per il conferimento della farmacia ai sensi dell'art. 107 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

2) nel caso in cui la farmacia era ancora trasferibile al momento della revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente legge, il figlio che, essendo avviato agli studi farmaceutici o almeno iscritto all'ultimo anno di scuola media di 2° grado, si sarebbe trovato nelle condizioni di usufruire delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 5.

Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli precedenti debbono presentare, a pena di decadenza, la relativa domanda al prefetto competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata, oltre che dei documenti atti a comprovare l'esistenza del loro diritto, anche:

a) del certificato di cittadinanza italiana;

b) del certificato generale del casellario giudiziario;

c) del certificato medico da cui risulti che il candidato è esente da difetti e imperfezioni che gli impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

Art. 6.

Il prefetto, sentiti il Consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti e la Commissione di cui all'art. 105 del citato testo unico delle leggi sanitarie, autorizza l'apertura e l'esercizio della farmacia nel caso previsto dall'art. 1 o assegna una farmacia d'importanza possibilmente equivalente a quella già conferita, nel caso indicato dall'art. 2.

Nella ipotesi prevista al numero 2 del precedente art. 4, il prefetto concede l'esercizio provvisorio ai sensi del penultimo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso il ricorso gerarchico all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 7.

L'autorizzazione concessa nei modi indicati nell'articolo precedente è subordinata all'adempimento delle disposizioni degli articoli 110 e 112 del testo unico delle leggi sanitarie, in quanto applicabili.

Art. 8.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di conferire direttamente nelle forme previste dall'art. 85 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, e in deroga alle disposizioni di cui ai successivi articoli 92, 93 e 94, le rivendite vacanti a coloro che furono privati della titolarità di analoghi esercizi, in applicazione di norme razziali.

Per essere ammessi a tale beneficio, gli interessati debbono provare di avere la disponibilità del locale, dove la rivendita è ubicata, o di altro locale adatto, a giudizio dell'Amministrazione, nonchè di possedere i mezzi adeguati e di essere idonei e capaci a gestire personalmente la rivendita cui aspirano.

Art. 9.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai titolari di farmacie o di rivendite di monopolio cui sia stata revocata l'autorizzazione per comportamento antifascista, sempre che ciò risulti indubitabilmente dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

La presente disposizione ha efficacia fino a tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 5 aprile 1950, n. 175.

Autorizzazione della spesa di L. 325.000.000 per l'ampliamento ed il miglioramento dei lebbrosari e per la istituzione di una colonia agricola per lebbrosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere all'ampliamento ed al miglioramento dei lebbrosari ed alla istituzione di una colonia agricola per lebbrosi in località idonea, è autorizzata la spesa di L. 325.000.000, da ripartirsi per L. 165.000.000 sull'esercizio finanziario 1949-50 e per L. 160.000.000 sull'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere relativo all'esercizio finanziario 1949-50 viene fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con legge 1° aprile 1950, n. 155, recante variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo (primo provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 4 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza di Diana Vincenzo fu Antonio e comune di Villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Diana Vincenzo fu Antonio, livellario al comune di Villa Literno, partita 1528, foglio di mappa 16, particella 76, per la superficie di Ha. 0.31.11 e con l'imponibile di L. 23,64; confinante con il fosso Sant'Angelo, con la proprietà Fabozzi Giovanni, con il fosso San Sossio, con la proprietà Ucciero Tammaro, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 gennaio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 264. — GIORDANO

(1548)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 6 luglio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Piana » di pertinenza, come dagli atti, di Caprio Agostino di Giuseppe e comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Russo Carolina fu Giuseppe maritata Noviello, livellaria al comune di Castelvolturno, partita 543, foglio di mappa 39, particella 59, per la superficie di Ha. 1.21.01 e con l'imponibile di L. 229,92.

Il fondo confina con il diversivo delle « Colmate », con la proprietà Pavoncelli Giuseppe di Nicola e con la proprietà Pavoncelli Giuseppe di Nicola, usufruttuario e figli nascituri, proprietari;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 20.000 (ventimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Dogliani, addì 4 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 322.

(1557)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 7 luglio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Piana » di pertinenza, come dagli atti, degli intestatari catastali e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Conte Federico, Raffaele e Matilde fu Ercole per 1/3, De Maria Giovanna fu Giuseppe maritata Rambelli per 1/3 e Sementini Giustina fu Bernardo maritata Noviello per 1/3, livellari al comune di Castelvolturno, partita 807, foglio di mappa 44, particella 2-*aa*, per la superficie di Ha. 5.28.00, con il reddito dominicale di L. 369,60 e il reddito agrario di L. 47,53.

Il fondo confina con il canale « Macedonio », con i lagni, con le proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola e Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, usufruttuario e figli nascituri, proprietari, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 75.000 (settantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 53. — GIORDANO

(1564)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1950.
Revoca del provvedimento di sequestro della ditta De Luca e Grammel, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta De Luca e Grammel (società di fatto), con sede in Roma, via Gaetano Casati n. 12, e nominato sequestratario il rag. Primo Riva;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sequestro della suindicata azienda;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto 18 giugno 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta De Luca e Grammel (società di fatto), con sede in Roma, e nominato sequestratario il rag. Primo Riva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1950

Il Ministro: PELLA

(1580)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1950.
Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Nuoro all'esercizio di Magazzini generali per merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario provinciale di Nuoro per essere autorizzato ad istituire e gestire in Nuoro Magazzini generali per merci varie nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 54 in data 21 luglio 1949, adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Nuoro, con cui si esprime parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione e si approvano il regolamento e le tariffe sottoposte dal Consorzio;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Nuoro nell'adunanza del 27 gennaio 1950;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Nuoro è autorizzato ad istituire e gestire in Nuoro, via Asiago, un Magazzino generale per merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nel Magazzino di cui al precedente articolo, si applicano le condizioni regolamentari e tariffarie approvate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Nuoro e dal Comitato provinciale dei prezzi con le deliberazioni 21 luglio 1949 e 27 gennaio 1950 di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Nuoro è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera proporrà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la cauzione dovuta dal Consorzio agrario provinciale di Nuoro a' sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 12 aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

(1630)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1950.
Nuove tariffe per i Magazzini generali bergamaschi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1928, che autorizza l'esercizio dei Magazzini generali bergamaschi;

Vista la domanda 30 settembre 1949 presentata dai Magazzini medesimi per l'adeguamento delle tariffe da essi praticate, e già maggiorate con decreti Ministeriali del 22 maggio 1948 e del 16 maggio 1949;

Viste le deliberazioni prese al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo il 29 dicembre 1949 e dal Comitato provinciale dei prezzi l'8 febbraio 1950;

Decreta:

Art. 1.

La società esercente i Magazzini generali bergamaschi è autorizzata a maggiorare le proprie tariffe per il solo facchinaggio applicando il rapporto 1 a 55 rispetto alle tariffe legalmente praticate nel 1937.

La decorrenza del nuovo coefficiente di maggiorazione come sopra autorizzato si intende in ogni caso limitata al giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

(1680)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1950.

Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica, in base ad alcune tariffe attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1948, che stabilisce il capitale massimo assicurabile con contratti di assicurazione senza visita medica;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione senza visita, medica, in base ad alcune tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, è autorizzata a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica, in base alle seguenti tariffe:

Tariffa 1*a* Vita intera a premio vitalizio;
Tariffa 1*b* Vita intera a premio unico;
Tariffa 1*c* - Vita intera a premi temporanei;
Tariffa 1*e* - Vita intera su due teste a premio vitalizio;
Tariffa 2 - Mista a premio annuo;
Tariffa 2*a*, 2*b*, 2*e*, 2*f*, 2*i*, 2*s* Miste speciali a premio annuo;
Tariffa 2*d* Mista a premio decrescente;
Tariffa 2*l* Mista a premio iniziale ridotto;
Tariffa 2*m* Mista su due teste;
Tariffa 2*u* - Mista a premio unico;
Tariffa 3 Termine fisso;
Tariffa 3*u* - Termine fisso a premio unico;
Tariffa 7 Effetti multipli;
Tariffa 9 Capitale e rendita;
Tariffa 10 Combinata speciale con opzioni;
Tariffa 11 Combinata con interessi garantiti;
Tariffa *G* Rendita di educazione.

Art. 2.

Sono inoltre approvate le seguenti clausole da inserire nelle polizze della predetta Società relative ai contratti stipulati senza visita medica in base alle tariffe di cui all'art. 1:

« Il capitale assicurato è pagabile per intero, sin dall'inizio dell'assicurazione, se il decesso dell'assicurato avviene in conseguenza di un infortunio o di una delle seguenti malattie: carbonchio, colera asiatico, difterite, idrofobia, letargia encefalitica, morbillo, morva, scarlattina, tetano, tifo, tosse canina, vaiolo o febbre puerperale.

Se il decesso avviene per causa diversa da quella suddetta la Società liquiderà il capitale assicurato con le limitazioni seguenti:

1) *per le assicurazioni con carenza fino a meno di due anni*:

se la morte avviene durante il primo anno di assicurazione restituzione dei premi netti pagati;

se la morte avviene durante il secondo anno di assicurazione:

a) per le forme a premio annuo: tanti dodicesimi del capitale assicurato quanti sono i mesi trascorsi dall'inizio del secondo anno con un minimo pari all'importo dei premi netti pagati;

b) per le forme a premio unico: il premio netto pagato più tanti dodicesimi del capitale sotto rischio quanti sono i mesi trascorsi dall'inizio del secondo anno con il pagamento dell'intero capitale assicurato se la morte avviene durante il 24° mese di assicurazione;

2) *per le assicurazioni con carenza di cinque anni*:

a) se la morte avviene durante il primo anno di assicurazione restituzione del premio netto pagato;

b) se la morte avviene dopo il primo anno di assicurazione tanti quinti del capitale assicurato quanti sono gli anni di assicurazione trascorsi dopo il primo anno stesso ».

Roma, addì 13 aprile 1950

Il Ministro: Togni

(1573)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1002, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 di lunedì 16 gennaio 1950, all'art. 113, primo comma, ove è detto: « .... ingegneria, medicina, veterinaria e scienze naturali », si deve leggere: « .... ingegneria, medicina, veterinaria, chimica e scienze naturali. ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per gli emigranti durante il secondo quadrimestre 1950

Il Ministero degli affari esteri, Direzione generale dell'emigrazione, viste le proposte dei vettori di emigranti e sentiti i prescritti pareri dei competenti organi consultivi, ha determinato che:

1. — I noli massimi di terza classe in dormitorio od in cabina con più di sei posti, per gli emigranti delle navi di qualsiasi bandiera, autorizzate al servizio dell'emigrazione e dirette alle destinazioni appresso indicate, sono quelli segnati a fianco di ciascuna:

Sud America		
Brasile	Lit.	130.000
Plata (Argentina e Uruguay)	»	140.000
Centro America - Sud Pacifico		
La Guayra	Lit.	130.000
Barranquilla-Cristobal	»	140.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	175.000
Callao-Habana	»	190.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	215.000
Centro America - Alto Pacifico		
Punta Arenas di Corinto, La Libertad-San Josè de Guatemala	Lit.	175.000
Los Angeles-San Francisco	»	210.000
Vancouver	»	220.000
Sud Africa		
Mombasa-Zanzibar	Lit.	118.000
Beira	»	122.000
Durban	»	126.000

Australia

Freemantle	Lit. 225.000
Melbourne	» 230.000
Sidney	» 235.000

2. — Per i piroscafi riconosciuti di categoria superiore, tipo « Conte Grande » e « Conte Biancamano », è confermata la maggiorazione di nolo di L. 15.000; così che il nolo massimo per le sistemazioni in dormitorio di tali piroscafi è:

pel Brasile	Lit. 145.000
pel Plata (Argentina Uruguay)	» 155.000

3. — Per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, un armadietto per ciascun convivente ed almeno un lavandino con acqua corrente, è consentito un sopranolo di L. 10.000 a posto qualunque sia la categoria del piroscafo e la destinazione.

Per le cabine di tipo speciale intercambiabili, che abbiano doccie e W.C. privati, è consentito, in conformità di quanto concesso per i piroscafi « Conte Grande » e « Conte Biancamano » un sopranolo di L. 10.000 a posto in aggiunta a quello approvato per le cabine comuni. Il vettore deve precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine predette che intende declassare.

I noli predetti ed i relativi sopranoli saranno validi per tutto il secondo quadrimestre del 1950. In essi deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923 e successive modifiche.

4. — Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canadà), mentre si fa riserva di stabilire il nolo d'imperio, si consente, in via di ulteriore esperimento, che ciascuna compagnia continui a praticare a seconda dei piroscafi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato da questo Ministero, nella concessione della patente e della licenza speciale.

(1621)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Vigone, Virle e Cercenasco (Torino)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nei comuni di Vigone, Virle e Cercenasco (Torino), della estensione di ettari 1215, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dalle scuole comunali di Vigone, strada provinciale Vigone-Cercenasco fino al centro dell'abitato di Cercenasco. Da tale punto strada provinciale fino al comune di Virle, indi carreggiata campestre fino alla cappella di San Pancrazio. Dalla cappella di San Pancrazio strada comunale Vigone-Virle fino al caseificio Giordana e da questa strada detta Della Bosca fino alle scuole comunali di Vigone.

(1594)

MINISTERO DEL TESORO

Denuncia dei beni italiani in Cecoslovacchia

Il Ministero del tesoro comunica:

Ai fini di un eventuale regolamento delle questioni inerenti ai beni italiani in Cecoslovacchia si invitano i cittadini italiani che siano titolari di beni, diritti e interessi in detto Paese a presentare entro il 31 maggio 1950 particolareggiata denuncia indirizzandola al Ministero del tesoro Ispettorato rapporti finanziari con l'estero qualora trattisi di beni immobili, ed all'Ufficio italiano dei cambi qualora trattisi di crediti e titoli.

La denuncia da compilarsi in triplice copia, su carta libera in base ad un questionario di massima che gli interessati potranno richiedere sia all'Ispettorato rapporti finanziari con l'estero che all'Ufficio cambi, dovranno essere corredate della necessaria documentazione atta a comprovare i diritti vantati.

Sarà altresì opportuno che a cura dei denuncianti siano fornite tutte le possibili notizie utili alla identificazione e determinazione della consistenza dei beni.

(1701)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 81

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 aprile 1950

		Dollaro	Franco svizzero
Borsa di	Bologna	624,85	145,35
»	Firenze	—	—
»	Genova	624,85	145,25
»	Milano	624,80	145,50
»	Napoli	624,70	145 —
»	Roma	624,75	145,60
»	Torino	624,875	145,30
»	Trieste	624,80	145,40
»	Venezia	624,85	145,30

Media dei titoli del 28 aprile 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,10
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	75,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,85
Id. 5 % 1936	93,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	101 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 28 aprile 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,77
1 franco svizzero	» 145,55

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino oland. (1)
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,30	» franco svizzero

(1) Detto cambio s'intende con decorrenza 1° aprile 1950.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

52ª Estrazione delle obbligazioni « Risanamento della città di Napoli »

Si notifica che nel giorno 20 maggio 1950, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 52ª estrazione, per i quantitativi indicati nella tabella di ammortamento, delle obbligazioni (3ª, 4ª, 7ª e 8ª serie) create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, per il risanamento della città di Napoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio 1950, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 aprile 1950

(1689) *Il direttore generale:* DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	1670	1200 —	Scagliotti Riccardo, Ottavia moglie di Marchisio Alessandro, Massimiliano e Felice del fu Michele, domiciliati in Casale Monferrato; Massano Giovanni di Francesco, domiciliato ad Asti (Alessandria), tutti quali eredi indivisi di Scagliotti Michele fu Francesco, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gherzi *Ludovina* fu Francesco, domiciliata a Casale Monferrato.	Come contro, con usufrutto a favore di Gherzi *Antonia Maria Ludovina* fu Francesco, domiciliata a Casale Monferrato
P. R. 3,50 % (1934)	85790	703,50	Silvestri Francesco, Dante, Azelio, Sante, *Massimo* e Ferruccio di *Luigi*, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da esso Silvestri *Luigi* fu Sante, dom. a Rizzolo di Reana del Rojale (Udine), con usufrutto vitalizio a favore di Silvestri *Luigi* fu Sante, domiciliato a Rizzolo di Reana del Rojale (Udine).	Silvestri Francesco, Dante, Azelio, Sante, *Marino* e Ferruccio di *Innocente-Luigi*, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di esso Silvestri *Innocente-Luigi* fu Sante, dom. a Rizzolo di Reana del Rojale (Udine) con usufrutto vitalizio a favore di Silvestri *Innocente-Luigi* fu Sante, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 marzo 1950 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(1294)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Graduatoria del concorso a quarantacinque posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1949 (registro n. 22 Presidenza, foglio n. 156) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34 dell'11 febbraio 1949, con il quale fu bandito un concorso per esami a quarantacinque posti di medico provinciale aggiunto di seconda classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla predetta Commissione e riconosciuto che detta graduatoria è stata formata in conformità delle risultanze dei verbali della Commissione stessa;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2396, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento del concorso;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive estensioni e modifiche;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno preso parte al concorso predetto, con i voti a fianco di ciascuno indicati:

1. Gaviano Luigi . . . voti 291 su 350
2. Polizzi Francesco . . » 290 »
3. Bubbico Luigi . . . . . » 284 »
4. Facchini Valentino . . . . » 282 »
5. Marceca Ignazio . . » 279 »
6. Bellanti Filippo . . . . . . » 276 »

7. Pirisi Ignazio . . voti 275 su 350
8. Poldi Bruno . . . . . » 272 »
9. Sassetti Ugo . . » 271 »
10. Petrei Mario . » 266 »
11. Salvadori Francesco Rolando . » 265 »
12. Leonetti Luparini Guglielmo » 264 »
13. Di Pasquale Domenico . . » 263 »
14. Jervolino Paolo » 262 »
15. Travaglini Marco » 261 »
16. Camporese Franco . . » 256 »
17. Tomaselli Antonino . . . » 255 »
18. Sozzi Francesco . . » 254 »
19. Lanzarini Gianfranco . » 253 »
20. Pane Vincenzo . » 252 »
21. Guarino Mario . » 251 »
22. Marra Alfonso . . » 250 »
23. Pietroiusti Marcello . . » 249 »
24. Caruso Pasquale . . » 248 »
25. Magrì Carmelo . » 247 »
26. Tursi Pietro » 246 »
27. Maini Augusto . » 246 »
28. Arci Francesco » 245 »
29. Gallo Gennaro » 245 »

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione a norma di legge, e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 9 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1950
Registro Presidenza n. 34, foglio n. 366. — FERRARI

(1603)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) (Circolare 14 aprile 1950).

Sono disponibili presso la Corte dei conti n. 9 (nove) posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, all'art. 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 giugno 1950, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile — esclusa ogni indennità di carattere militare — oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(1605)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso a quattordici posti di sottotenente in servizio permamente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281;
Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, che approva i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 70470/12106.2.10.24/1.3.1. del 18 gennaio 1950;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di quattordici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1950

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1950
Registro Marina militare n. 5, foglio n. 409. — CILLO

Notificazione di concorso a quattordici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso:

a) i diplomati capitani di lungo corso che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso;

b) i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche o sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti;

c) gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età gli altri. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al primo comma

dell'art. 4 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche, De Weckèr, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;

Visus monocolare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 32, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina — Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici — Divisione stato giuridico, — entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta o che per tale data non fossero completamente documentate.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio o il foglio matricolare;

8) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;

9) originale o copia autentica rogata dal notaio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile, o un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione effettuata su navi della Marina militare.

I documenti indicati ai numeri 1), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali in congedo in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente articolo e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

I posti messi a concorso sono riservati:

a) due ai diplomati capitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento ed ai patentati capitani di lungo corso;

b) nove ai laureati;

c) tre agli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie predette, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria *a*), metà ai sottotenenti di vascello di complemento diplomati capitani di lungo corso e metà ai patentati capitani di lungo corso.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero dei posti ad esse assegnati, il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio è adottato fra i sottotenenti di vascello e i patentati capitani di lungo corso, nella categoria *a*).

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore, e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore all'8°.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico pratico di cui all'art. 12 della presente notificazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto ovvero al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Roma, addì 6 marzo 1950

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto
(*D. P.* 18 *luglio* 1949, *n.* 674 Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero delle prove	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima .	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A* . . .	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima . .	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo .	2	—	2
3	Diritto amministrativo .	2	—	2
4	Diritto costituzionale . .	2	—	2
5	Diritto e procedura civile . .	2	—	2
6	Diritto e procedura penale . .	2	—	2
7	Economia politica e statistica . .	2	—	2
8	Geografia . .	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti, fino ad un punto intero, a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta, la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
(Parte marittima).

Tesi 1ª. — Amministrazione della navigazione marittima Della attività amministrativa, della polizia e dei servizi nei porti Demanio marittimo: concessioni e occupazioni Personale marittimo.

Tesi 2ª. — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª. — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª. — Navigabilità della nave - Documenti di bordo Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª. — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio Stallie e controstallie Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª. — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª. — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª. — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª. — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima Il lavoro portuale.

Tesi 10ª. — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª. — Reati marittimi Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime Disposizioni processuali Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª. — Concetti generali del diritto internazionale Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª. — Il campo del diritto internazionale marittimo L'alto mare Il mare territoriale Spazi marittimi particolari Le acque interne Fiumi internazionali Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª. — La polizia del mare e della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª. — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª. — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche I belligeranti nella guerra marittima La corsa Le mine e i sommergibili - Blocco marittimo Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª. — Il diritto di preda nella guerra marittima Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali Navi soggette a preda Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura Giudizio delle prede.

Tesi 7ª. — Neutralità nella guerra marittima Concetti generali sulla neutralità Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª. — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª. — Amministrazione centrale dello Stato Amministrazione attiva La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª. — Amministrazione consultiva La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato Ordinamento Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª. — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni Controllo gerarchico Controllo fuori dei rapporti della gerarchia La Corte dei conti Ordinamento Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª. — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale dello Stato I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª. — L'amministrazione autarchica locale La Regione La Provincia Il Comune Elementi costitutivi Fini . Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª. — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo Genesi dello Stato Teoria dello Stato legittimo Forma degli Stati.

Tesi 2ª. — La sovranità Forme di governo La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª. — Il potere legislativo L'elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto Le Camere Le prerogative parlamentari Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª. — Il potere esecutivo Composizione Funzioni Ordinanze e decreti Decreti legge.

Tesi 5ª. — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª. — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª. — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) Fonti del diritto oggettivo Interpretazione ed applicazione della legge in generale Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª. — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico Inefficacia del negozio giuridico La rappresentanza.

Tesi 3ª. — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche Inizio e fine dei soggetti di diritto Capacità giuridica e capacità di agire Cause modificatrici della capacità Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª. — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto Stato di famiglia: parentela, affinità Sede giuridica della persona Assenza e dichiarazione di morte presunta Atti dello Stato Civile.

Tesi 5ª. — La famiglia, la potestà Gli organi - Matrimonio Filiazione Tutela Curatela Affiliazione.

Tesi 6ª. — Diritti reali Le cose La proprietà Usufrutto, uso e abitazione Servitù Enfiteusi e superficie Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª. — Il possesso Le azioni possessorie La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª. — Le obbligazioni Concetto ed elementi Effetti e garanzie delle obbligazioni Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª. — Obbligazioni del contratto Il contratto: nozione e specie Elementi del contratto Effetti.

Tesi 10ª. — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità Successione legittima Successione testamentaria Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª. — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª. — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª. — Dei reati in generale - Classificazione dei reati Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità Aggravanti e discriminanti - Della recidiva Degli atti di polizia giudiziaria *Degli atti di istruzione preliminari* - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª. — Delle pene - Nozione di pena - Pene principali e accessorie Concorso di pene Aggravanti e discriminanti delle pene — Conseguenze penali della condanna — Misure amministrative di sicurezza Delle sanzioni civili - Cenni sull'istruzione sommaria e formale Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza Delle rogatorie Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e dell'offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito - Le banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni Lo scambio internazionale Libertà di commercio Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;

b) L'Italia Configurazione fisica - Popolazione Agricoltura e Industria Le comunicazioni terrestri Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione Varie specie di carte Principali misure geografiche;

b) l'Asia: caratteristiche fisiche I monsoni - I fiumi principali Importanza politica ed economica degli Stati asiatici I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania - Caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

(1705)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1950, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Bari;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente effettivo dott. Toriello Michele, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la detta Corte d'appello, il quale è stato testè nominato consigliere di quella Corte;

Decreta:

Il dott. Giancaspro Carlo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la predetta Corte d'appello, in sostituzione del dott. Toriello Michele.

Roma, addì 29 marzo 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1950
Registro Grazia e giustizia n. 13, *foglio n.* 138. — OLIVA

(1702)

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1950, con cui è stata nominata, tra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Firenze;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente supplente dott. Rotella Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello predetta, il quale è stato trasferito ad altra sede, in seguito a promozione;

Decreta:

Il dott. Ferrini Raffaele, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la predetta Corte di appello, in sostituzione del dott. Rotella Francesco.

Roma, addì 29 marzo 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1950
Registro Grazia e giustizia n. 13, *foglio n.* 137. — OLIVA

(1703)

Sostituzione del presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1950, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Genova;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del presidente effettivo dott. Mannetti Paolo, presidente di sezione di detta Corte d'appello, il quale è stato testè collocato a riposo per raggiunto limite di età;

Decreta:

Il dott. Vallillo Erennio, presidente di sezione della Corte di appello di Genova è nominato presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la predetta Corte, in sostituzione del dott. Mannetti Paolo, collocato a riposo.

Roma, addì 29 marzo 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1950
Registro Grazia e giustizia n. 13, *foglio n.* 139. — OLIVA

(1704)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.